



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 25-02-2019

Reg. generale n. 77 del 25-02-2019

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE TEMPORANEA SCUOLA SECONDARIA I GRADO TREIA C/O EX MONASTERO DELLA VISITAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 281/408 del 07/11/2016 è stata disposta l'inagibilità parziale dell'edificio sede della scuola secondaria di primo grado "E. Paladini" di Treia sita in via Lanzi, a seguito anche dell'esito del sopralluogo effettuato in data 03/11/2016 dalla squadra di rilevamento danni P 1167 incaricata dal Dipartimento della Protezione civile regionale, ed ordinato "*all'arch. Laretta Massei, Funzionario responsabile del 3° Settore, di dare avvio al procedimento attraverso l'affidamento diretto del servizio di progettazione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale, impiantistico per il cambio di destinazione d'uso dell'edificio Monastero della Visitazione sito in p.zza Cervigni ad uso scolastico, quale edificio individuato per ospitare la sede temporanea della scuola secondaria di primo grado dichiarata inagibile con la presente ordinanza, in attesa dell'effettuazione dell'intervento definitivo di adeguamento sismico dell'attuale sede*";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 245 del 30/12/2016 veniva disposto di:
 - prendere atto che, in conseguenza ed a causa del sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e successive scosse, si è provveduto all'affidamento di lavori di somma urgenza relativi a "Lavori di somma urgenza - adeguamento funzionale ed impiantistico Monastero della Visitazione di S. Maria ad uso scuola secondaria di primo grado a seguito di inagibilità per danni sisma 2016", con la procedura di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, portanti una spesa complessiva presunta di € 325.000,00;
 - approvare il relativo verbale di somma urgenza, l'ordine di servizio nonché la perizia - progetto degli stessi;
- con nota prot. n. 1.665 in data 27/01/2017 veniva inoltrata alla società Gala Spa richiesta di attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica temporanea causa sisma per la sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione;

PRESO ATTO che la suddetta fornitura temporanea di energia elettrica ha una durata di due anni ed è pertanto in scadenza;

RITENUTO dover provvedere a stretto giro alla richiesta di una nuova fornitura di energia elettrica per la sede temporanea scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione, onde garantire la continuità dell'attività scolastica;

RICHIAMATO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare il comma 3, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale prevede: *“7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni*

di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

e
.”;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'acquisizione della nuova fornitura di energia elettrica, in adempimento ai suddetti obblighi di legge;

VERIFICATO che in data 04/02/2019 è stato attivato il Lotto 9 (Umbria, Marche) dell'apposita convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 16”, avente ad oggetto “Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 16 – id 2041” - CIG 7527163B66;

CONSIDERATO che:

- ai fini del contenimento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica comunali, è necessario conseguire idonee azioni amministrative finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibili vantaggiose per l'Ente;
- la convenzione Consip “Energia Elettrica 16”, Lotto n. 9 – Società fornitrice: A2A Energia S.p.A. consentirà all'Amministrazione comunale di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi necessari per procedere con un'autonoma procedura d'acquisto;
- in tale presupposto, ed in adempimento alle disposizioni legislative sopra menzionate, è necessario aderire, per la fornitura di energia elettrica in oggetto, alla convenzione Consip suindicata, affidando così l'attivazione di una nuova utenza e la relativa fornitura di energia elettrica e servizi connessi alla Società A2A Energia S.p.A., alle condizioni di cui alla convenzione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica per la sede temporanea scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione, mediante adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16” - Lotto n. 9, che prevede la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, così come sotto identificata, compilando ed inviando l'ordinativo di fornitura tramite l'apposito portale:

- Nome commerciale: Energia Elettrica 16 – Lotto n. 9;
- Fornitore: A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano;
- Tipo contratto: fornitura a prezzo variabile;
- Durata contratto: 12 mesi;

PRECISATO, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il presente contratto intende perseguire è garantire la fornitura di energia elettrica per la sede temporanea scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione;
- il contratto ha ad oggetto l'attivazione e la fornitura di energia elettrica per l'utenza succitata per un anno;
- le clausole essenziali del contratto sono indicate negli atti della convenzione Consip “Energia Elettrica 16” - Lotto n. 9, di cui al portale: www.acquistinretepa.it;
- il contratto verrà stipulato sulla base di quanto stabilito nella convenzione Consip;
- la scelta del contraente cui affidare la fornitura in oggetto viene effettuata facendo ricorso alla convenzione Consip;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG Z98274E5A9 (CIG derivato);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ADERIRE alla convenzione Consip denominata: "Energia Elettrica 16" – Lotto n. 9, per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza elettrica della sede temporanea della scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione, secondo le caratteristiche e le condizioni così come sotto riportate:
 1. Nome commerciale: Energia Elettrica 16 – Lotto n. 9;
 2. Fornitore: A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano;
 3. Tipo contratto: fornitura a prezzo variabile;
 4. Durata contratto: 12 mesi;
3. di AFFIDARE alla Società A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano, l'attivazione dell'utenza e la fornitura di energia elettrica ed i servizi connessi per la sede temporanea della scuola secondaria di primo grado di Treia presso l'ex Monastero della Visitazione, alle condizioni della convenzione Consip Energia Elettrica 16 – Lotto 9, con decorrenza presunta dal 01/05/2019;
4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta arch. Laretta Massei;
5. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di DARE ATTO che la spesa per la relativa fornitura verrà impegnata con successivo atto, a seguito della conferma dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore contraente A2A Energia S.p.A.;
9. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29-03-2019.

Treia, 14-03-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa PALMIERI LILIANA

E' copia conforme all'originale.

Treia, 14-03-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott.ssa PALMIERI LILIANA
